

Bologna 23/2/2010

Corso di aggiornamento per presidenti A.T.C.

Compiti A.T.C.

Programma annuale di attività

Gestione Zone di protezione

Commissione tecnica di gestione

Convenzioni

Casi di scuola e dibattito

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. art. 31 “*Ambiti Territoriali di Caccia*”

1. *Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.*
2. *Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.*

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. art. 33 “Compiti dell’ATC”

1. Gli ATC redigono **programmi annuali di attività** avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
 - a) la **ricognizione** delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
 - b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
 - c) **le attività necessarie ad evitare danni alle produzioni agricole**;
 - d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente al 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti da catture autorizzate dalle Province dopo la chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce tempi e modalità d'immissione.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 **entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia**, che ne controlla la conformità al P.F.V.P. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. art. 33 “Compiti dell’ATC”

3. *I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.*
4. *I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.*
5. *I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.*
6. *Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.*

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. art. 33 “Compiti dell’ATC”

7. *La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. **Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5 (Prevenzione e indennizzo danni). Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.***

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. art. 33 “Compiti dell’ATC”

8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile).
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. art. 33 “Compiti dell’ATC”

- 11.** *Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:*
- a) *le modalità di esercizio della caccia;*
 - b) *la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;*
 - c) *il numero delle giornate settimanali di caccia;*
 - d) *i periodi e gli orari di caccia;*
 - e) *il carniere giornaliero e stagionale per specie.*
- 12.** *Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, c. 2.*

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. art. 56 “Gestione venatoria degli ungulati”

2. *Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo **parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo** sono approvati annualmente dalla Provincia, su **proposta degli organismi direttivi dell'ATC** ..., attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per **distretto...**, sulla base delle **presenze censite in ogni ATC** ... nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati (**Del. GR 751/08 Regolamento Regionale gestione ungulati**). Le Province, su **proposta degli ATC** ..., possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.*

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. art. 56 “Gestione venatoria degli ungulati”

6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la **programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia** previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. ...
7. *Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:*
 - a) *una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;*
 - b) *un **contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale** messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.*

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. Art. 59 “*Coordinamento dei Servizi di vigilanza*”

1. **La Provincia e i Consigli direttivi degli ATC predispongono appropriate forme di vigilanza** per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.
2. **La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC** e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle oo pp agricole, delle ass. venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle GEV, delle AFV e ATV ... al fine di ottenere il più razionale ... impiego degli addetti.
3. *La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie ...*
- 3 bis. *Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, **le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie** che svolgono attività di vigilanza venatoria ...*

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. Art. 22 “Zone di Rifugio”

1. La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
 - b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

La Zona Rifugio è istituita anche in caso di revoca di una Azienda Venatoria

Compiti A.T.C.

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. Art 22 bis “Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia”

1. *Al solo fine di **garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica**, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire **mediante i programmi annuali** di cui all'art. 33, comma 1, **aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie** o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie (dell'ATC).*
2. *In tali aree i **danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia**, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.*

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

- E' obbligatorio per legge (LR 8/94 e ss.mm.ii. Art. 33 commi 1, 2)
- Va consegnato in Provincia entro il mese di febbraio
- La Provincia lo approva con atto dichiarandone la conformità al PFVP

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

- **Deve contenere** almeno la previsione delle modalità di attuazione delle seguenti attività:
 1. **monitoraggio** delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
 2. ripopolamenti e interventi per l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
 3. **prevenzione e indennizzo danni alle produzioni agricole**;
 4. programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

E' opportuno che contenga anche:

- relazione consuntiva delle attività e degli interventi attuati nel precedente anno;
- proposta di istituzione e cartografia delle eventuali Aree di Rispetto (sup. tot. e sasp di ogni area);
- programma di attività all'interno delle singole Aree di rispetto (specie protette, modalità di caccia ammesse, durata, attività di gestione previste all'interno) ;

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

Proposta di articolazione del programma ai fini di una omogeneità di presentazione per tutti gli ATC:

- Relazione consuntiva attività anno precedente;
- Programma attività anno in corso;
- Allegati vari (es. bilancio consuntivo e preventivo, regolamenti interni);

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

Struttura della relazione consuntiva

Per ogni specie di interesse gestionale:

- Interventi gestionali (censimenti effettuati e risultati, recinti, attrezzature, interventi ambientali e trofici realizzati relativi alla specie...)
- Ripopolamenti effettuati (modalità, quantità, localizzazione)
- Andamento del prelievo negli ultimi 5 anni

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

Per tutte le attività svolte

- **Interventi ambientali** (tabella riepilogativa con tipologia, localizzazione, superficie, specie target, contributo erogato, cartografia generale ...),
- **Analisi complessiva dei carnieri**
- **Interventi gestionali** (tabella riepilogativa con tipologia, localizzazione e cartografia)
- **Aree di Rispetto** (riepilogo, per singola area, delle attività gestionali attuate)

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

- **Attività di prevenzione danni** (tabella riepilogativa dei materiali e attrezzature distribuiti)
- **Indennizzo danni** (tabella riepilogativa delle domande di danno presentate, superfici e colture interessate, degli indennizzi erogati, delle specie causa di danno)
- **Attività di vigilanza e volontariato** (num. GGVV impiegate, servizi effettuati, volontari impiegati, aree di servizio ...)

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

Struttura del Programma per l'anno in corso

Per ogni specie di interesse gestionale:

- Interventi gestionali previsti (tipologia e localizzazione dei censimenti, recinti, attrezzature, interventi ambientali e trofici previsti relativi alla specie ...)
- Ripopolamenti previsti (modalità, quantità, localizzazione)

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

Per tutte le attività da svolgere

- **Interventi ambientali previsti** (tipologia, localizzazione, superficie, priorità di intervento ...),
- **Interventi gestionali previsti** (tipologia e localizzazione)
- **Aree di Rispetto previste** (cartografia, modalità e attività gestionali previste per singola area)
- **Attività di prevenzione danni** (materiali e attrezzature da distribuire e acquistare)
- **Indennizzo danni** (valutazione dell'impegno)
- **Attività di vigilanza e volontariato** (num. GGVV e volontari da impegnare, organizzazione dei servizi ...)

Gestione zone di protezione

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. Art 19 “*Zone di protezione della fauna selvatica*”

1. Le **oasi di protezione** sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna ...
2. Le **zone di ripopolamento e cattura (ZRC)** sono destinate a:
 - a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
 - b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
 - c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento del territorio limitrofo...
 - d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni negli ATC...
3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento...
4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al **ciclo biologico** della specie di preminente interesse gestionale...

Gestione zone di protezione

L.R. 8/94 e ss.mm.ii. Art. 23 “*Gestione delle zone di protezione*”

1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole tramite apposite convenzioni.
2. Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.
3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) c.1 art. 31 della L 157/92.

Commissione tecnica di gestione

Compiti commissione:

- Censimento specie fauna selvatica in indirizzo
- Rapporti con gli agricoltori per prevenzione danni e interventi ambientali
- Coordinamento ed attuazione Piani Controllo
- Organizzazione e attuazione vigilanza sotto il coordinamento della Polizia provinciale
- Organizzazione e attuazione attività di cattura sulla base dei censimenti

Commissione tecnica di gestione

Esempio commissioni di gestione Oasi di protezione

In base all'estensione 1 - 2 rappresentanti di:

- Associazioni Ambientaliste
- Associazioni Agricole
- Provincia

Garantire presenza di GGV nelle commissioni

Commissione tecnica di gestione

Esempio commissioni di gestione ZRC

In base all'estensione 1 - 2 rappresentanti di:

- ATC
- Associazioni Venatorie
- Associazioni Agricole
- Provincia

Garantire presenza di GGV nelle commissioni

Convenzione

Convenzione per la gestione delle zone di protezione:

- Onerosa/Non onerosa
- Durata poliennale
- Piano Tecnico Pluriennale di Gestione
- Dettaglio delle attività da svolgere
- Dettaglio dei reciproci impegni